

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale **n. 150**

Seduta pomeridiana del 9 giugno 2020

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Dario LOCCHI, segue Daniela ALZETTA.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 15.15.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 150^a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 148; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente della Regione Fedriga.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale) **(93)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, SIBAU**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire in sede di discussione generale, la dichiara chiusa.

Prendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, il quale, tra l’altro, annuncia il ritiro dell’emendamento 64 bis.1 ed esprime dubbi sull’attuale numerazione degli emendamenti.

Dopo una breve replica del PRESIDENTE, il quale assicura al consigliere Moretti che gli uffici provvederanno a rendere la numerazione più congrua, prendono, quindi, la parola, sempre in sede di replica, i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN.

Dopo un breve intervento, sull’ordine dei lavori, del consigliere BOLZONELLO, cui replica il PRESIDENTE, il Relatore di minoranza MORETTI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza l’ordine in cui verranno esaminati gli articoli alla presenza degli Assessori competenti.

Dopo la risposta del PRESIDENTE, il quale elenca l’ordine di trattazione degli articoli, prende la parola, sempre sull’ordine dei lavori, il Relatore di minoranza SERGO, il quale chiede se ci sono altri emendamenti in arrivo, cui risponde il PRESIDENTE assicurando che non ce ne sono altri e che si passa, quindi, all’esame dell’articolato.

Dopo un breve intervento, sul Capo I, dell’assessore ROBERTI, l’articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(anche con il voto favorevole del consigliere Moras e l’astensione della consigliera Da Giau, non rilevati dal sistema elettronico di votazione)*.

Il PRESIDENTE comunica che all'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento:

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento soppressivo (2.1)

<<Sopprimere l'articolo 2>>.

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra tale emendamento.

Dopo l'intervento, nel successivo dibattito, del solo consigliere BOLZONELLO, prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (favorevole) e MORETTI (il quale preannuncia un voto di astensione), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti contrari).

Il mantenimento dell'articolo 2, posto in votazione, viene approvato *(anche con il voto contrario della consigliera Liguori, non rilevato dal sistema elettronico di votazione).*

L'articolo 3, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato *(anche con il voto favorevole del consigliere Calligaris e l'astensione della consigliera Da Giau, non rilevati dal sistema elettronico di votazione).*

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa a esaminare gli articoli di competenza dell'assessore Zannier.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 49 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (49 ter.1)

<<Dopo l'articolo 49 bis aggiungere il seguente:

Art. 49 ter

(Proroga dei termini per la domanda di contributi per la conservazione dei prati stabili)

1. Al fine di consentire l'accesso ai contributi per la conservazione dei prati stabili anche a coloro che hanno presentato istanza per la concessione dei prati recuperati nell'ambito del Progetto Life Magredi Grasslands, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme per la tutela dei prati stabili naturali), già prorogato al 30 giugno 2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è ulteriormente prorogato, per la sola annualità 2020, al 31 luglio.>>.

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, in sede di dibattito, i Relatori di minoranza MORETTI (il quale, tra l'altro, esprime di nuovo i suoi dubbi sull'attuale numerazione degli emendamenti, subito nuovamente rassicurato dal PRESIDENTE sul fatto che gli uffici provvederanno a rendere la numerazione più congrua,) e SERGO (il quale preannuncia il proprio parere favorevole).

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (tutti favorevoli).

L'emendamento 49 ter.1, istitutivo dell'articolo 49 ter, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 50 ante:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (50 ante.1)

<<Prima dell'articolo 50 inserire il seguente articolo:

Art. 50 ante

(Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sopprimere le parole ", per due annate venatorie successive,";

b) sostituire il comma 3 con il seguente comma:

3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente, alla Riserva di caccia, anche in soprannumero secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci>>.

NOTE: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra tale emendamento e comunica il ritiro della lettera a).

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO (contrario) e MORETTI (il quale preannuncia un voto di astensione), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 50 ante.1, istitutivo dell'articolo 50 ante, posto in votazione senza la lettera a), viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 50 ante:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (50 ante.2)

<<Prima dell'articolo 50 inserire il seguente articolo:

Art. 50 ante

(Modifiche alla legge regionale 14/1987)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) sostituire le parole "dal 15 maggio al 15 gennaio" con le seguenti parole "tutto l'anno">>.

NOTE: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra tale emendamento, manifestando la sua disponibilità a ritirarlo.

Interviene, quindi, nel successivo dibattito, il consigliere MARSILIO.

A questo punto il PRESIDENTE annuncia il ritiro dell'emendamento 64 quater.1.

Intervengono, quindi, sempre in sede di dibattito, i consiglieri GABROVEC (il quale inizia il suo intervento in lingua slovena e lo conclude in lingua italiana) e DAL ZOVO, il Relatore di minoranza MORETTI e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER, il quale chiede alla proponente di ritirare l'emendamento, proposta subito accolta dalla consigliera PICCIN.

L'articolo 50, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Di Bert, Turchet, Mazzolini, Slokar, Zanon e il voto di astensione della consigliera Da Giau).

All'articolo 51 sono stati presentati il seguente subemendamento:

BERNARDIS, BORDIN

Subemendamento sostitutivo all'emendamento 51.1 (51.0.1)

"1. L'emendamento 51.1 è sostituito dal seguente:

<<La lettera b), del comma 1, dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente:

<<b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione della finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione, per l'attuazione, delle attività di cui all'articolo 5, anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.>>>>.">>>>."

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

e il seguente emendamento:

BERNARDIS, BORDIN

Emendamento modificativo (51.1)

"1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 51 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019) del D.D.L. 93, che incide sul primo periodo del comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 17/2019, le parole <<per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia>> sono soppresse."

Il presente emendamento non comporta oneri, maggiori spese o minori entrate, a carico del bilancio regionale.

Nota: con il presente emendamento si intende dare ampia possibilità, alla Regione, di adottare convenzioni con il Corpo dei Vigili del Fuoco, elidendo, in parte qua, il vincolo per il quale il loro oggetto dovrebbe limitarsi ai soli "interventi relativi agli incendi di interfaccia". Infatti, oltre al fatto che gli interventi di interfaccia già competono, in via esclusiva, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene necessario, per il ruolo e il servizio che il Corpo assicura in Regione, garantire la possibilità che

dette convenzioni possano abbracciare, in senso ampio, tutte le finalità di cui alla legge 17/2019, e, tra queste, quelle formative, quelle addestrative, come pure quelle relative al concorso nell'attività di spegnimento boschivo, nella prospettiva di un sostegno funzionale quanto più possibile esteso.

Il consigliere BERNARDIS illustra il subemendamento 51.0.1 che sostituisce interamente l'emendamento 51.1.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (astenuato), SERGO e MORETTI (questi entrambi favorevoli) e dei Relatori di maggioranza SIBAU e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli), il subemendamento 51.0.1, interamente sostitutivo dell'emendamento 51.1, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Mazzolini e Calligaris*).

L'articolo 51, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini e il voto di astensione del consigliere Conficoni*).

L'articolo 52, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini e il voto di astensione della consigliera Santoro*).

L'articolo 53, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Zanon e Mazzolini*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

MORETTI, BOLZONELLO, MARSILIO, DA GIAU, SHAURLI

Emendamento aggiuntivo (53 bis.1)

"Dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

<<Art. 53 bis

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)

1. Al comma 69, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) dopo le parole <<i Comuni>> sono aggiunte le parole <<e i centri abitati>>."

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere MARSILIO illustra tale emendamento.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento si riferisce al comma 69 dell'articolo 3 della legge di stabilità.

Dopo l'intervento del consigliere SIBAU e dell'assessore ZANNIER, il quale motivandone le ragioni invita il presentatore a ritirare tale emendamento assicurando l'impegno di valutare la situazione con gli uffici e quindi riprenderla in fase di assestamento del bilancio, il consigliere MARSILIO dichiara di ritirare l'emendamento 53 bis.1.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

BOSCHETTI

Emendamento aggiuntivo (53 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 53 bis (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016), è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 53 bis

(Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)

1. *Nell'ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'articolo 3, comma 63 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane) destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.*

2. *In applicazione del comma 1, il Comune presenta al Servizio competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica e irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)).*

3. *Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.*

4. *Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 187/2007.>>."*

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

NOTA: La legge regionale 16/2006, recante norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane, prevede due strumenti differenti per l'accorpamento dei fondi a fini agricoli:

il PRF – Piano di razionalizzazione fondiaria che è finalizzato alla costituzione di unità fondiarie e si realizza attraverso la riunione di appezzamenti di proprietari diversi e l'assegnazione a ogni proprietario, in cambio dei propri terreni, di uno o più appezzamenti. Qualora il valore dei terreni inizialmente posseduti sia maggiore del 30% rispetto il valore dei terreni assegnati a seguito del Piano, è necessario il consenso del singolo interessato;

il PIPA – Piano di insediamento produttivo agricolo che prevede l'esproprio dei terreni, la loro trasformazione in un compendio produttivo e la successiva concessione in gestione ad un'impresa.

La condizione di "polverizzazione fondiaria", tipica dei terreni montani, rende di difficile attuazione i PRF, poiché l'irrisoria dimensione dei terreni e la necessità di ottenere, come visto, il consenso dei proprietari, da un lato, non consente di creare nuovi lotti di dimensioni tali da poter essere utilizzati agevolmente dal punto di vista agricolo e, dall'altro, comporta costi elevati dovuti ai numerosi frazionamenti che si devono porre in essere per l'accorpamento dei vari mappali.

Per tali ragioni si propone di confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di PRF e destinarlo, previa richiesta del Comune, alla realizzazione di un PIPA che interessi, almeno parzialmente, i medesimi terreni.

Il consigliere BOSCHETTI illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, l'assessore ZANNIER, il quale svolge alcune valutazioni, e il consigliere MARSILIO, il quale dichiara che a suo parere si dovrebbe fare una modifica del regolamento più che della legge.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (astenuato), SERGO e MORETTI (questi entrambi favorevoli) e dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli), l'emendamento 53 ter.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

MAZZOLINI, BORDIN, DI BERT, GIACOMELLI, BARBERIO, PICCIN, NICOLI, BUDAI, SLOKAR, SIBAU, BOSCHETTI, MORANDINI

Emendamento aggiuntivo (53 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 53 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016) del DDL 93 sono aggiunti il seguente capo e il seguente articolo:

<<Capo VII bis

Disposizioni in materia di turismo

Articolo 53 bis

(Modifiche alla legge regionale 21/2016)

1. Dopo l'articolo 69 bis (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta) della Legge regionale 21/2016 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) sono aggiunti il seguente Capo e i successivi seguenti articoli:

<<Capo V

Interventi per la promozione della rete dei percorsi in mountain bike

Art. 69 ter

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di incentivare l'afflusso turistico nel territorio regionale, promuove la creazione, lo sviluppo e la rete dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

2. La rete regionale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica da Promoturismo FVG e dagli organismi previsti dalla legge regionale vigente per la promozione turistica.

Art. 69 quater

(Tipologie di percorsi)

1. I percorsi destinati alla pratica della mountain bike sono itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio.

2. I percorsi destinati alla pratica della mountain bike sono individuati tra le seguenti tipologie:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettano il transito ad automezzi a trazione integrale quali jeep e simili;

b) percorsi su sentieri o mulattiere: percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

d) bike park: aree con percorsi organizzati e/o strutture attrezzate per la pratica esclusiva o, nel caso di comprensori sciistici, stagionale, della mountain bike. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree.

Art. 69 quinquies

(Riconoscimento e mappatura dei percorsi)

1. I Comuni e gli Enti di gestione e promozione del territorio, pubblici e privati, che, in qualità di gestori di percorsi esistenti destinati alle discipline di mountain bike ovvero di soggetti proponenti l'individuazione di nuovi percorsi tra quelli previsti all'articolo 69 quater, eccetto quanto previsto dall'articolo 69 sexies, relativamente ai Bike Park realizzati o da realizzare all'interno dei comprensori sciistici, presentano domanda alla Direzione regionale competente in materia di turismo per il loro riconoscimento.
2. La Direzione regionale competente in materia di turismo, al fine di valutare le domande presentate, indice entro tre mesi una conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla quale partecipano, oltre alla struttura convocante, le Strutture regionali competenti in materia urbanistica, geologica, ambientale, di tutela del paesaggio e foreste, un rappresentante del soggetto proponente di cui al comma 1 e un rappresentante per ciascuno dei Comuni su cui passa il percorso oggetto di valutazione, se diverso dal proponente. La conferenza di servizi potrà valutare più domande.
3. La conferenza di servizi prevista dal comma 2 si esprime in merito alla conformità del tracciato con quanto previsto dal comma 1, e alla compatibilità con la tutela geologica, ambientale, del paesaggio, del patrimonio forestale e con l'impostazione generale del piano regolatore generale.
4. Se la conferenza di servizi prevista dal comma 2 si esprime favorevolmente a maggioranza dei presenti, il provvedimento di riconoscimento del percorso della Direzione regionale competente in materia di turismo sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia geologica, ambientale, urbanistica, di tutela del paesaggio e foreste previsti dalle norme regionali vigenti, ivi compreso il titolo edilizio.
5. La conferenza di servizi prevista dal comma 2 può subordinare l'efficacia del provvedimento di riconoscimento all'esecuzione di determinate prescrizioni e stabilire un termine per la loro esecuzione. In caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto, il provvedimento di riconoscimento perde efficacia e i soggetti che hanno presentato la domanda ai sensi del comma adottano i provvedimenti ripristinatori previsti dalla normativa vigente. È prevista una sola proroga adeguatamente motivata.
6. È fatto obbligo ai soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma i di assumere la gestione dei percorsi riconosciuti. La gestione può essere affidata ad altri soggetti pubblici o privati che, con i primi, abbiano stipulato specifica convenzione ovvero risultino aggiudicatari della concessione a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

Art. 69 sexies

(Bike park in comprensori sciistici)

1. Ai fini della realizzazione dei "Bike Park", possono essere utilizzate anche le aree sciabili, le piste da sci e le zone urbanisticamente compatibili con le aree sciabili, come individuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 27/2016 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), previa autorizzazione di Promoturismo FVG. I Bike park utilizzano prioritariamente le piste da sci esistenti e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati che, con i primi, abbiano stipulato specifica convenzione.

2. I gestori dei Bike park assicurano un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi.
3. I bike park sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e sono interdetti all'escursionismo a piedi.
4. Se il tracciato del Bike park attraversa altre infrastrutture viabili, le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata.
5. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

Art. 69 septies

(Caratteristiche dei tracciati, criteri generali per la realizzazione e regole di comportamento)

1. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, da adottare entro giorni 90 dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie, le caratteristiche e le limitazioni del transito sui percorsi di cui all'articolo 69 quater, i criteri di carattere generale per la realizzazione dei percorsi, la tipologia e le caratteristiche della segnaletica, nonché i divieti e le regole di comportamento cui i fruitori del servizio devono obbligatoriamente attenersi, al fine di tutelare la propria e l'altrui sicurezza durante la pratica delle attività sportive, di concorrere al preservamento dei luoghi attraversati e di garantire, su qualsiasi percorso, il rispetto dei territori e della fauna selvatica che popola gli stessi, ed indica, anche in relazione alla tipologia dei percorsi, eventuali obblighi di copertura assicurativa a carico dei gestori.

Art. 69 octies

(Interventi a sostegno dell'attività di realizzazione, manutenzione e gestione dei percorsi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione, manutenzione e gestione della rete dei percorsi di mountain bike approvati dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 69 quinquies e per i bike park di cui all'articolo 69 sexies.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a favore di ciascun soggetto richiedente un contributo massimo di 20.000 euro.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (Istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi per la realizzazione e gestione di percorsi di mountain bike" IV livello PdC U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)
5. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 6931/S).>>>.">>>."

Nota: con il presente emendamento, nella prospettiva di valorizzare ulteriormente il turismo della montagna, per consentirne una maggiore piena fruibilità anche durante i mesi estivi, aprendola a quell'importante settore economico e sportivo che si va sempre più affermando nell'ampia categoria del cicloturismo, intende promuovere lo sviluppo e la rete dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati, che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

Questo ampliamento dei percorsi ciclabili, unito al loro collegamento in una rete organica, riconosciuta, riconoscibile, chiaramente identificata e sicura, atta a valorizzare e promuovere l'intero comprensorio, così da assicurare un valore aggiunto all'intera proposta, è, fattivamente, volto a dare risposte concrete ad un territorio, quello montano, che, più di altri, si trova a vivere condizioni di difficoltà e che fa, del turismo, la principale fonte di produzione del reddito.

Il PRESIDENTE fa presente che tale emendamento costituisce materia dell'assessore Bini e quindi verrà trattato quando si esaminerà la materia relativa al turismo e che ora si prosegue esaminando gli articoli riferiti al capo IX.

L'articolo 65, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini*).

All'articolo 66 è stato presentato il seguente emendamento:

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI
Emendamento modificativo (66.1)

"1. Al comma 3 bis della legge regionale 11/2015, come inserito dall'articolo 66, comma 1, dopo le parole: <<riduzione delle piene>> sono inserite le seguenti: <<, su richiesta del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'area interessata,>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra tale emendamento.

Dopo l'intervento dell'assessore SCOCCIMARRO (il quale motiva la propria contrarietà a tale emendamento) e dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO (favorevole) e MORETTI (contrario), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI (entrambi contrari) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Nicoli) e dell'assessore ROBERTI (contrario), l'emendamento 66.1, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Mazzolini*).

L'articolo 66, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

DI BERT, MORANDINI, SIBAU, GIACOMELLI, ZANON, PICCIN, TOSOLINI, TURCHET, MORAS, BUDAI
Emendamento aggiuntivo (66 bis.1)

<<Art. 66 bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2015)

Il comma 11 dell'art.21 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

<<11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.>>.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Il consigliere DI BERT illustra tale emendamento.

I consiglieri ZANON, PICCIN, COSOLINI, TURCHET e MORAS chiedono di aggiungere la propria firma a tale emendamento e il consigliere Di Bert, fuori microfono, dà il proprio assenso.

Il consigliere MORETTI presenta il seguente subemendamento orale: *dopo le parole "previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali" aggiungere le seguenti "e della Commissione consiliare".*

Il consigliere DI BERT dichiara di non condividere la proposta del consigliere Moretti.

Intervengono, in sede di discussione, il Relatore di minoranza SERGO, il consigliere BOSCHETTI e l'assessore SCOCCIMARRO, che dichiara di essere favorevole all'emendamento e contrario al subemendamento.

Il consigliere MORETTI motiva le ragioni per cui mantiene il subemendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (favorevole al subemendamento e all'emendamento), SERGO (favorevole al subemendamento e contrario all'emendamento), MORETTI (il quale, motivandone le ragioni, precisa che se il subemendamento non verrà accolto, si asterrà sull'emendamento), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI (entrambi contrari al subemendamento e favorevoli all'emendamento) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Nicoli) e dell'assessore ROBERTI (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), il subemendamento orale, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Marsilio*).

L'emendamento 66 bis.1, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini e di astensione del consigliere Marsilio*).

L'articolo 67, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Mazzolini e Slokar*).

L'articolo 68, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Morandini*).

L'articolo 69, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto di astensione del consigliere Marsilio*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento aggiuntivo (69 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

<<Art. 69 bis

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 45/2017)

1. Al comma 33 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2017, n.45 (Legge di stabilità 2015) dopo le parole <<di cui al comma 32,>> sono inserite le seguenti: <<comprensivi di veicoli alimentati a benzina e diesel o a doppia alimentazione con impianti Gpl o metano,>>.>>."

Il consigliere MORETUZZO illustra tale emendamento.

L'assessore SCOCCIMARRO motiva la propria contrarietà a tale emendamento.

Il consigliere MORETUZZO dichiara di ritirare l'emendamento 69 bis.1.

All'articolo 70 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (70.1)

"L'articolo 70 della presente legge è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

L'assessore SCOCCIMARRO, motivandone le ragioni, si dichiara contrario a tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli all'emendamento), MORETTI (contrario all'emendamento), dei Relatori di maggioranza SIBAU (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Moretti), NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti contrari all'emendamento), come previsto dall'articolo 110, comma 3 del Regolamento, viene posto in votazione il mantenimento dell'articolo 70, che viene approvato.

L'articolo 71, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Mazzolini).

L'articolo 72, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Morandini e Capozzella).

L'articolo 73, che non presenta emendamenti, dopo l'intervento del solo consigliere MARSILIO, viene posto in votazione e viene approvato.

All'articolo 74 sono stati presentati i seguenti emendamenti

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (74.1)

"L'articolo 74 della presente legge è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

MORETTI, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU

Emendamento soppressivo (74.2)

"L'articolo 74 è abrogato."

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento soppressivo (74.3)

"1. L'articolo 74 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

CENTIS, LIGUORI

Emendamento soppressivo (74.4)

"L'articolo 74 è soppresso."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento soppressivo (74.5)

"1. L'articolo 74 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETTI, SANTORO, MORETUZZO, SERGO, HONSELL

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 74.6 (74.5.1)

"Il comma 1 dell'emendamento 74.6 è sostituito dal seguente:

<<1. Al comma 1 dell'articolo 74, le parole <<assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7 lettere a) e b) e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).>> sono sostituite dalle seguenti: <<può autorizzare i rappresentanti delle Assemblee locali ad assumere il proprio voto nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 8, comma 7 anche a mezzo posta elettronica certificata.>>."

Nota: la proposta subemendativa si ispira all'art. 106 del DL 18/2020 (cd. Cura Italia) laddove prevede che, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto possa avvenire in via elettronica per società di varia natura. Laddove risulti difficoltosa la riunione dell'Assemblea locale, organo di un ente pubblico economico qual è AUSIR, in via telematica, possibilità già esistente, la stessa può assumere il proprio voto ricevendo dal Sindaco o suo delegato l'espressione di voto a mezzo posta elettronica certificata.

Relazione tecnico finanziaria: Il presente subemendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (74.6)

"1. Al comma 1 dell'articolo 74, le parole <<assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7 lettere a) e b) e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).>> sono sostituite dalle seguenti: <<si sostituisce alle Assemblee locali nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).>>."

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 74.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 74.2 e il subemendamento 74.5.1 e precisa che se quest'ultimo viene accolto, ritira l'emendamento 74.2.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 74.3 e svolge alcune considerazioni sull'articolo 74.

Il consigliere CENTIS illustra l'emendamento 74.4.

Il consigliere MORETUZZO illustra l'emendamento 74.5.

L'assessore SCOCCIMARRO illustra l'emendamento 74.6.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (tutti favorevoli agli emendamenti soppressivi, all'emendamento 74.5.1 e contrari all'emendamento 74.6), il Relatore di maggioranza BORDIN, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, propone una breve pausa della seduta.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno vi si oppone, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 17.57.

La seduta riprende alle ore ore 18.14.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che la Giunta ha riformulato l'emendamento 74.6 nel seguente modo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (74.6)

"1. Al comma 1 dell'articolo 74, le parole <<assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7 lettere a) e b) e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d),>> sono sostituite dalle seguenti: <<si sostituisce alle Assemblee locali nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d),>> e dopo la parola "emergenza" sostituire le parole da "sanitaria" fino a "indiffiribilità" con le parole "dichiarate dalla Protezione civile nazionale e/o regionale."

Intervengono, ancora in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (i quali si dichiarano tutti contrari all'emendamento 74.6 come riformulato), i Relatori di maggioranza SIBAU (contrario all'emendamento 74.5.1 e favorevole all'emendamento 74.6 come riformulato), NICOLI (favorevole all'emendamento 74.6 come riformulato) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Nicoli) e dell'assessore ROBERTI (favorevole all'emendamento 74.6 come riformulato).

Gli emendamenti 74.1, 74.2, 74.3, 74.4 e 74.5, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, non vengono approvati (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario dei consiglieri Morandini, Di Bert e Slokar e il voto favorevole dei consiglieri Conficoni e Moretti*).

Il subemendamento 74.5.1, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario dei consiglieri Piccin, Slokar e Morandini e il voto favorevole del consigliere Ussai*).

L'emendamento 74.6, posto in votazione nel testo come riformulato, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar e il voto contrario del consigliere Shaurli*).

L'articolo 74, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar e il voto contrario dei consiglieri Shaurli e Bidoli*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

PICCIN, TURCHET, BASSO, DI BERT, NICOLI, TOSOLINI, MORAS, BORDIN, ZANON
Emendamento aggiuntivo (74 bis.1)

“1. Dopo l'articolo 74 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 74 bis

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 34/2017)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) è inserito il seguente comma:

<<7 bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, il limite per le fasce di rispetto dai centri abitati e dalle case sparse può essere motivatamente derogato in sede di autorizzazione, indipendentemente dai criteri localizzativi regionali del presente articolo e dalla pianificazione vigente.>>.>>.”

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra tale emendamento.

Dopo l'intervento dei consiglieri TURCHET, DA GIAU e CAPOZZELLA, interviene l'assessore SCOCCIMARRO, il quale motivandone le ragioni invita i presentatori a ritirare tale emendamento.

La consigliera PICCIN dichiara di ritirare l'emendamento.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

MORANDINI, GIACOMELLI

Emendamento aggiuntivo (74 ter.1)

“1. Dopo l'articolo 74 bis inserito il seguente:

<<Art. 74 ter

1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero del tessuto produttivo, la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia, alimentati da fonte geotermica o da altre fonti rinnovabili, così come le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono sempre consentite in aree industriali da riqualificare, nonché in aree degradate già adibite a discarica o ad attività estrattiva e di cui gli strumenti urbanistici prevedano il ripristino; nel caso in cui non vi sia conformità tra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza dei servizi indetta dal Comune, anche su istanza di parte, ai sensi della L. 241/1990, il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole pronunciato dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione ottenuta a seguito della procedura della conferenza dei servizi di cui sopra costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica.>>.>>.”

Nota tecnico-finanziaria: La norma ha effetti solo normativi e non comporta nuove spese né ulteriori oneri per la regione.

Il PRESIDENTE comunica che i consiglieri Giacomelli e Basso hanno aggiunto la propria firma a tale emendamento.

Il consigliere MORANDINI dichiara di ritirare l'emendamento 74 ter.1.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato domani, 10 giugno alle ore 10 e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 148, del 3 giugno 2020, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.39.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE